R.G. 5900/ 2025

TRIBUNALE di MILANO

Sezione Lavoro

Il Giudice dott.ssa Paola Ghinoy,

letti gli atti e i documenti della causa promossa ex art. 28 della l. n. 300 del 1970 da

OR.S.A. FERROVIE MILANO E LOMBARDIA rappresentata e difesa dall' Avvocato FRANCESCHINIS LORENZO

contro

"RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI" IN SIGLA "RFI S.P.A." rappresentata e difesa dagli Avvocati

sciogliendo la riserva assunta in data 25.6.2025

OSSERVA:

1. Con ricorso ex art. 28 l. 300/1970, OR.S.A. - Ferrovie Milano e Lombardia , in persona del Segretario generale, premesso di essere sindacato firmatario del CCNL della Mobilità e delle Attività Ferroviarie nonché di altri contratti collettivi sia nazionali che aziendali del settore autoferrotranviario, trasporto aereo e su gomma, ha lamentato la condotta antisindacale di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., consistita nell'aver sostituito alcuni dipendenti aderenti allo sciopero del 06.05.2025, impiegando lavoratori aventi inquadramento in livelli e profili professionali superiori .

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d

Ha riferito nello specifico di aver proclamato uno sciopero nazionale con lettera in data 11.4.2025 "*per il personale connesso alla circolazione, di cui comma b) del punto 2 dell'accordo del 23.11.1999, l'astensione per il giorno 6 maggio 2025 dalle ore 9:01 alle 16:59, per il restante personale non connesso alla circolazione dei treni, di cui comma a) del punto 2 dell'accordo del 23.11.1999, intera prestazione giornaliera del giorno 06 maggio 2025, mentre il personale che opera in turni avvicendati sciopera prestazione del mattino.*"

La ricorrente ha dato atto di aver emanato con comunicazione del 30.04.2025 (cfr. doc. 06 ORSA) le norme tecniche con le quali lo sciopero sarebbe stato effettuato. Con la stessa missiva ORSA – considerato che in occasione di precedenti scioperi il Gruppo Ferrovie dello Stato (del quale RFI S.p.A. fa parte) aveva operato illegittime sostituzioni di personale scioperante con altri addetti di livello e categoria superiore – ha diffidato la società dal porre in essere tali condotte, da ritenersi antisindacali perché in violazione del diritto di sciopero.

La medesima condotta sarebbe stata tuttavia posta in essere da RFI anche in occasione dello sciopero del 06.05.2025, nel corso del quale sarebbero stati comunque garantiti dalle OOSS proclamanti tutti i servizi oggetto dei limiti al diritto di sciopero previsti dalla L.146/90 e dall'accordo sindacale vigente in materia del 1999.

Seguendo le allegazioni di OR.S.A., RFI avrebbe infatti sostituito: (i) lavoratori scioperanti con qualifica di Capi Stazione con altri dipendenti aventi inquadramento come Quadro; (ii) lavoratori aventi inquadramento nel livello Q2 con altri di superiore livello Q1.

Nello specifico, risulterebbero le seguenti sostituzioni:

- presso la Stazione di Cremona: a partire dalle ore 9 (turno di mattina) il Regolatore della Circolazione (RdC) scioperante sig. di livello Q2 sarebbe stato sostituito da di Livello Q1 (Responsabile dell'Unità di Circolazione di) il quale sarebbe rimasto al lavoro a Cremona fino alle 17.00 in quanto nel turno del pomeriggio

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d

(13.00/21.00) avrebbe sostituito anche lo scioperante RdC (livello Q2);

- presso la Stazione di San Zeno Folzano: a partire dalle ore 9 il RdC sig. (livello B Capostazione) era scioperante. La stazione sarebbe stata lasciata impresenziata e gestita da remoto dalla Sala Operativa DCO di Greco Pirelli sino alle 10,30. Poi a tale ora lo Specialista dell'Unità Circolazione di Brescia sig (Livello Q2) si sarebbe recato e avrebbe abilitato sul posto l'impianto per effettuare operazioni di arrivo, manovra e partenza del treno n. 51300, partito da San Zeno alle ore 12.24, dopodichè la stazione sarebbe stata nuovamente gestita da remoto;
- presso la Stazione di Lecco: a partire dalle ore 13 e sino alle ore 17 il RdC (Livello Q2) scioperante sarebbe stato sostituito dal Responsabile Unità Circolazione di Monza sig. (Livello Q1);
- presso la Stazione di Paderno-Robbiate: a partire dalle ore 9 il sig. di livello B Capostazione, scioperante, sarebbe stato sostituito dalla Specialista UC di Monza sig.ra di livello Q2 che avrebbe sostituito, nel turno pomeridiano (dalle 13 alle 17, termine dello sciopero) anche il sig. di livello B Capostazione, scioperante.

Le sostituzioni operate da RFI integrerebbero condotta antisindacale perché disposte in violazione:

- dell'art. 2103 c.c. che in tema di *ius variandi* non consente l'impiego del lavoratore in mansioni inferiori rispetto a quelle abitualmente svolte, a nulla rilevando né il fatto che le mansioni inferiori assegnate siano compatibili con la professionalità acquisita nello svolgimento della fase pregressa né l'eventuale consenso dei lavoratori assegnati in sostituzione (comunque inidoneo a giustificare una deroga all'art. 2103 c.c.);
- dell'art. 79 CCNL che consente la sostituzione di lavoratori purché la stessa avvenga (i) nei loro turni di reperibilità e (ii) "*al fine di garantire la*

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d

sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomali, e comunque per sopperire ad esigenze non prevedibili delle imprese ferroviarie"; circostanze, queste, che difetterebbero nel caso in esame (non essendo i lavoratori sostituiti inseriti nella loro finestra di reperibilità e non potendosi riconoscere, in ogni caso, allo sciopero il carattere dell'imprevedibilità).

Per l'effetto OR.S.A., dato atto della reiterazione della condotta di RFI (che avrebbe operato tali sostituzioni anche in occasione di altri scioperi), ha richiesto al Tribunale di (i) accertare e dichiarare antisindacale il comportamento di RFI posto in essere durante lo sciopero del 6 maggio 2025 e (ii) per l'effetto ordinare a RFI di cessare tale comportamento, adottando ogni più opportuno provvedimento al fine di rimuovere gli effetti della dichiarata condotta antisindacale e in particolare di astenersi per il futuro dal reiterare la condotta dichiarata antisindacale. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione al procuratore costituito.

2. Si è costituita in giudizio RETE FERROVIARIA ITALIANA – R.F.I. S.p.A, che ha contestato, in fatto e in diritto, la fondatezza delle avverse domande, insistendo per il loro rigetto e dando anzitutto atto della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova che ha confermato il decreto ex art. 28 l. 300/1970 reso tra le parti in una fattispecie sovrapponibile a quella di cui è causa.

Nel merito ha dedotto che, contrariamente a quanto riferito da OR.S.A.:

- nella stazione di Cremona i sig.ri (entrambi di Livello Q2) non sarebbero stati sostituiti dal sig. (Quadro Livello Q1) bensì dal sig. (di livello Q2) come da doc. 08 prodotto da RFI dal quale risulterebbe la presenza in stazione del signor dalle ore 9 alle ore 17;
- nella stazione di San Zeno Folzano il signor (Livello B Capostazione) non sarebbe stato sostituito dal signor

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d

(Livello Q2) bensì dalla sig.ra (livello B Capostazione) che avrebbe effettuato le operazioni di arrivo e manovra del treno merci n. 51300.

In diritto, RFI ha anzitutto ricordato che l'imprenditore ex art. 41 Cost. ha la possibilità di sostituire i lavoratori che aderiscono allo sciopero con altri lavoratori, non aderenti allo sciopero o appartenenti a settori non interessati dallo sciopero, a condizione però (come del resto rilevato dalla stessa OR.S.A.) che tale sostituzione avvenga senza determinare una violazione di legge (v. memoria RFI, pp. 14 e 15). Nel contempo ha pure precisato che non sussiste violazione dell'art. 2103 c.c. (non configurandosi, per l'effetto, condotta antisindacale) nel caso in cui il datore di lavoro, nell'intento di limitare le conseguenze dannose dello sciopero, sostituisca i lavoratori scioperanti con il personale rimasto in servizio mediante l'assegnazione pure a mansioni inferiori, a condizione però che tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori sostituti.

La verifica, nel caso concreto, dell'applicabilità di tale principio di diritto, secondo RFI, non potrebbe prescindere da un'operazione di ermeneutica contrattuale da condursi avuto riguardo alle seguenti disposizioni del CCNL: l' art. 56 del CCNL, che, tra i "doveri del personale", ricomprende anche l'obbligo di reperibilità, ove previsto in relazione alle esigenze di servizio (cfr. doc. 3 RFI) e l' art. 79, comma II e comma VI CCNL che disciplinando gli istituti della reperibilità e della disponibilità (cfr. doc. 4 RFI), consentono l'utilizzo di personale "*al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per sopperire ad esigenze non prevedibili delle imprese ferroviarie, delle attività di protezione aziendale e di comunicazione con la clientela e con i media*".

Dall'esame congiunto di tali disposizioni si dovrebbe ricavare che non sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 2103 c.c. nell'ipotesi di sostituzione di

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d

Capi Stazione o Regolatori della Circolazione con personale di categoria Quadro "*in quanto indipendentemente dalle previsioni di cui alla declaratoria contrattual-collettiva, ciò rappresenta adempimento del dovere accessorio e complementare previsto dal combinato disposto tra l'art. 56, comma I, lett. f e l'art. 79 del CCNL; analogamente non vi è violazione dell'art. 2103 c.c. quando lo svolgimento di tali mansioni da parte del medesimo personale avviene per effetto di volontaria disponibilità, anche al di fuori della cadenza dei turni di reperibilità (art. 79, comma 6 del CCNL)*" (cfr. memoria RFI, p. 17 e 18).
Ne deriverebbe che l'attività svolta in occasione dello sciopero del 06.05.2025 dai Quadri non violerebbe l'art. 2103 c.c. dal momento che il personale in questione era tenuto (sotto il profilo della reperibilità) o si era reso disponibile (sotto quello della disponibilità) a svolgere tali mansioni, che sarebbero accessorie e complementari a quelle riportate nella declaratoria di cui al CCNL, per far fronte a esigenze caratterizzate da "imprevedibilità", quali sarebbero gli scioperi, in linea con quanto richiesto dall'art. 79 CCNL.
Quanto invece alle sostituzioni riguardanti personale Quadro di livello Q2 con personale di livello Q1, non potrebbe comunque ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 2103 c.c. atteso che l'art. 26 del CCNL inquadra il personale con categoria di Quadro in unico livello, essendo previste solo due distinte posizioni retributive (Q1 e Q2), indifferenti a fini classificatori (cfr. memoria RFI, p. 26 e 27).

3. All'udienza del 11.06.2025 Il legale di OR.S.A. ha contestato alcune allegazioni fattuali contenute nella memoria di costituzione di RFI precisando quanto segue: "*per quanto riguarda la stazione di Cremona si ribadisce che il sig. di livello Q2 è stato sostituito alle ore 9.00 dal sig. livello Q1 e che lo specialista Q1 è arrivato a Cremona solo nel primo pomeriggio. Precisa altresì che il Quadro sig. al rientro dallo sciopero alle ore 17 ha trovato nella Stazione di Cremona i sig. Q1 e*

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d

. Per quanto riguarda la stazione di San Zeno le operazioni di arrivo, manovra del treno merci nr. 51300 sono state effettuate dal sig. Q2 il quale si è interfacciato con la sala operativa di Milano Greco ricevendo conferma del movimento del treno dal dirigente del quadro operativo sig. . Si conferma che non è stata la capostazione a movimentare il treno. Non contesta quanto riferito da controparte in relazione alle stazioni di Lecco e di Paderno Robbiate nel senso che la ricostruzione di RFI non smentisce quanto riferito dalla ricorrente nel ricorso. Chiede che, ove fosse ritenutolo necessario, siano sentiti gli informatori sulle circostanze di fatto sopra riferite" (v. il verbale dell'udienza del 11.06.2025).

Il legale di RFI si è riportato ai propri precedenti scritti, ribadendo la ricostruzione offerta e chiedendo di essere ammesso alla prova tramite informatori. Ha altresì esibito, riservandosi di produrli nel fascicolo telematico, il registro delle consegne relativo alla stazione di Cremona e il relativo fonogramma a comprova della circostanza che presso la stazione di Cremona dalle ore 9.00 era presente il sig. (livello Q2) in sostituzione del sig. (livello Q2).

Questo Giudice ha ritenuto la causa decidibile allo stato degli atti senza necessità di disporre l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti ed ha invitato i procuratori delle parti alla discussione.

4. In fatto, occorre rilevare che risultano ammesse anche dalla difesa di RFI la sostituzione presso la Stazione di Lecco dalle ore 13 alle ore 17 dello scioperante , Livello Q2, con il signor , Livello Q1 e presso la Stazione di Paderno-Robbiate dalle ore 9,50 alle ore 13,05 dello scioperante , di livello B Capostazione, con la Specialista UC sig.ra di livello Q2.

E' altrettanto pacifico che lo sciopero del 6 maggio 2025 sia stato indetto e si sia svolto nel rispetto delle previsioni della l. n. 146 del 1990 e dell'Accordo sindacale de 1999 e che tutte le sostituzioni siano state disposte da RFI non al

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d

fine di assicurare le prestazioni indispensabili che devono essere comunque assicurate durante lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ma al fine di ridurre i disagi determinati dallo sciopero stesso.
Tanto basta, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, per procedere alla valutazione dell'antisindacalità (o meno) del comportamento di RFI sollecitata dalle parti.

5. Tanto premesso in fatto, deve in primo luogo rilevarsi che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, non costituisce comportamento antisindacale la scelta del datore di lavoro di sostituire i lavoratori che aderiscono allo sciopero con altri lavoratori (non aderenti allo sciopero o appartenenti a settori non interessati dallo sciopero) e ciò sia che vengano in rilievo interessi pubblici sia che venga in tal modo tutelato l'interesse privato imprenditoriale.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha però chiarito (v. Cass. 01/04/2019, n.9027, Cass. 28/3/2019 n. 8670, Cass. 10/07/2015, n.14444) che non ogni scelta funzionale a tal fine è consentita, essendovi il limite costituito dal fatto che la sostituzione dev' essere fatta in modo legittimo. Sicuramente legittimo è lo spostamento nelle mansioni degli scioperanti di lavoratori della stessa qualifica, nel pieno rispetto dell'art. 2103 c.c., o addirittura di lavoratori con qualifica inferiore, cui saranno riconosciuti i diritti previsti da tale norma, senza peraltro ledere i diritti dei lavoratori sostituiti.
Diverso è il caso in cui i lavoratori chiamati a sostituire i dipendenti in sciopero, o chiamati a svolgere attività diverse ma che neutralizzino gli effetti dello sciopero, siano di qualifica superiore e vengano quindi impiegati in mansioni inferiori.
L'art. 2103 c.c. nega tale possibilità, sancendo che il lavoratore debba essere adibito, oltre che "*alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito*", a "*mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di*

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d

inquadramento delle ultime effettivamente svolte" ed aggiungendo che "*ogni patto contrario è nullo*".

6. La giurisprudenza sopra richiamata, rispetto a tale rigore, ha tuttavia aperto un varco, affermando che "*l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve corrispondere a quella della qualifica di appartenenza*" e che "*incidentalmente e marginalmente, per ragioni di efficienza ed economia del lavoro, o addirittura di sicurezza, gli si possano presentare mansioni inferiori e che egli le debba svolgere*" (Sez. lav., 25 febbraio 1998, n. 2045). Tali mansioni inferiori devono comunque essere *"marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell'art. 2103"* (Cass. n. 14444 del 2015, cit.).

7. Dandosi seguito a tali insegnamenti, si deve in primo luogo rapportare il giudizio di equivalenza alle previsioni della contrattazione collettiva.
Nel caso, l'art. 26 del CCNL Mobilità Prevede che i lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 livelli (dal livello F al livello A oltre al livello Q, Quadro), cui corrispondono 16 posizioni retributive. Al comma 12 lo stesso articolo prevede che l'inquadramento del lavoratore è effettuato *"sulla base delle declaratorie generali per ciascun livello professionale e delle caratteristiche complementari individuate per ciascuna figura professionale"* e aggiunge che *"nell'ambito di ciascun livello professionale sono individuate differenti posizioni retributive che, sulla base delle caratteristiche complementari di ciascuna figura professionale esprimono, in forma distinta per le diverse figure professionali o per gruppi di esse, il grado di competenza*

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d

maturata nello svolgimento delle mansioni e la professionalità acquisita, anche con riferimento alle abilitazioni/patenti".

8. Con riguardo quindi alle sostituzioni di personale di livello B Capostazione con personale Quadro occorse presso la stazione di Paderno Robbiate (sostituzione dello scioperante , di livello B Capostazione, con la sig.ra di livello Q2) si osserva che dall'esame delle declaratorie del CCNL applicato al rapporto emerge l'evidente diversità tra le mansioni tipiche del tecnico specializzato capostazione e quelle del responsabile di struttura complessa o di struttura tecnico–operativa, nelle quali le prime non possono considerarsi ricomprese, né marginalmente, né in via accessoria.

Ed infatti, le mansioni del capostazione consistenti nella "*dirigenza della circolazione dei treni, di sorveglianza e coordinamento tecnico/pratico/ amministrativo/gestionale in ambito stazione e nei settori relativi all'andamento dei treni, di applicazione delle norme regolamentari dell'esercizio ferroviario*" appaiono del tutto estranee a quelle di chi ricopre ruoli anche di supervisione e coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse attinenti la "*manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo…"* (declaratoria Q2 Professional, cui appartiene , v. foglio matricolare doc. 14 allegato alla memoria di costituzione). Né le mansioni del sig. , assegnate quel giorno alla collega , possono dirsi presentare i caratteri di accessorietà, marginalità e complementarità rispetto alle ordinarie mansioni della lavoratrice Q2. Neppure legittima la sostituzione il fatto che ella fosse in possesso dei (e conservasse i) requisiti professionali o le abilitazioni previste per svolgere le mansioni dei lavoratori scioperanti, né l'eventuale consenso/volontarietà/disponibilità alla sostituzione, che non varrebbero comunque a derogare i limiti imposti dall'art. 2103 c.c..

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d

9. Alle stesse conclusioni deve giungersi per la sostituzione del personale Quadro Q2 con personale Quadro Q1 realizzata nella Stazione di Lecco.

Dalla lettura delle previsioni contrattuale e delle declaratorie differenziate per ciascuna posizione retributiva si evince che, pur nell'ambito dell'elevato contenuto specialistico della professionalità del Quadro, per i soggetti ivi classificati sono previsti diversi gradi di competenza, sicché sono loro assegnate nelle relative declaratorie differenziate mansioni via via più complesse e caratterizzate da un livello crescente di autonomia.

La declaratoria generale del livello Q del CCNL di settore comprende "*i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono la loro attività con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell'azienda. Rientrano in questo livello i lavoratori che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito amministrativo, commerciale o tecnico o progetti di interesse strategico per l'azienda, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza*."

All'interno del livello professionale Q sono poi individuate due distinte posizioni retributive, ciascuna delle quali però contraddistinta da una propria specifica declaratoria: la posizione retributiva 2, la più bassa, prevede, tra le figure professionali esemplificative, quella del Responsabile linea/struttura operativa-tecnica ossia "*lavoratori che, operando sulla base di obiettivi assegnati, sono responsabili di linea/unità operativa-tecnica e gestiscono risorse umane, economiche, tecniche ed organizzative nell'ambito di uno dei seguenti settori aziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, sicurezza e coordinamento dei lavori, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo*"; la posizione retributiva 1, che tra le figure

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d

professionali esemplificative contempla quella del Responsabile Struttura operativa complessa, ossia "*lavoratori che, in possesso di notevole esperienza, dei prescritti titoli professionali e di elevatissime competenze tecniche e gestionali organizzano e coordinano, in strutture operative articolate e complesse e con ampi margini di discrezionalità ed iniziativa, le risorse di uno dei seguenti settori: manutenzione dell'infrastruttura, manutenzione e verifica dei rotabili, circolazione treni, esercizio rete, condotta rotabili, servizi di bordo, di sicurezza e coordinamento dei lavori, protezione aziendale, servizi di vendita, di marketing, di assistenza clienti, medico-sanitario, di amministrazione e contabilità e tecnico-amministrativi*".

Deve quindi rilevare che per i quadri, a differenza che per gli altri livelli di inquadramento, per ciascuna delle posizioni retributive è formulata una indicazione di diverse posizioni professionali esemplificative, con la declaratoria delle relative mansioni. La posizione retributiva non costituisce quindi per il quadro solo l'indice di una maggiore anzianità nel profilo con il possesso delle relative abilitazioni, e dunque un indice quantitativo di professionalità, ma un inquadramento superiore che determina anche l'assegnazione di mansioni qualitativamente diverse e più complesse.

Per tali ragioni, anche l'assegnazione del Quadro Q1 a mansioni di Quadro Q2 determina violazione dell'art, 2103 c.c.

10. Non giova al fine di ritenere la legittimità delle sostituzioni il richiamo agli artt. art. 56 CCNL, che, tra i "doveri del personale", ricomprende anche l'obbligo di reperibilità, ove previsto in relazione alle esigenze di servizio (cfr. doc. 3 RFI) e 79, comma II e comma VI CCNL che disciplinando gli istituti della reperibilità e della disponibilità (cfr. doc. 4 RFI), consente l'utilizzo di personale "*al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per sopperire ad esigenze non prevedibili delle imprese ferroviarie, delle attività di protezione aziendale e di comunicazione con la clientela e con i media*".

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d

Infatti, non risulta in primo luogo che i sostituti fossero inseriti nel turno di reperibilità.

Inoltre, neppure si condivide l'assunto di RFI per cui le parti collettive avrebbero indicato le condizioni di impiego del personale in sostituzione esclusivamente in ragione dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste. Altro, infatti, è dire che il CCNL all'art. 79, comma II, abbia previsto che il lavoratore, in turno di reperibilità, possa essere impiegato in sostituzione se "*in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste*"; altro è pretendere di far discendere da ciò che le parti abbiano inteso consentire al datore di lavoro di impiegare in sostituzione il lavoratore in possesso di tali requisiti/abilitazioni anche in mansioni e livelli di inquadramento inferiori, ponendosi siffatta interpretazione in contrasto con il disposto dell'art. 2103 c.c.

Infine, in ogni caso, non è condivisibile il richiamo di RFI all'art. 79 CCNL nella parte in cui sostiene che tra le "esigenze non prevedibili" che consentirebbero al datore di lavoro di utilizzare in sostituzione lavoratori in turni di reperibilità o in disponibilità andrebbe ricompreso anche lo sciopero, trattandosi al contrario di evento di per sé sempre prevedibile, dovendo per legge essere preavvisato il datore di lavoro (e nella specie non è contestato che ORSA abbia comunicato a RFI, rispettando il preavviso richiesto dalla legge, di aver indetto lo sciopero del 06.05.2025 con comunicazione del 11.04.2025; cfr. doc. 05 ORSA).

Nemmeno condivisibile è l'assunto di RFI secondo cui dovrebbe tenersi in debito conto che l'art. 79 CCNL consente l'impiego di lavoratori in sostituzioni anche "*al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie*" e che "*l'assenza improvvisa di un Capostazione addetto a uno specifico impianto costituisce situazione che, in ogni caso, genera una anomalia imprevedibile e condiziona la sicurezza della circolazione e incide sulla continuità del servizio*" (cfr. memoria RFI, p. 25 e 26).

Il rilievo è privo di pregio non foss'altro perché RFI non può pretendere di garantire la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti in spregio al

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d

legittimo esercizio dello sciopero al di fuori dell'ambito dei servizi essenziali tutelati dalla legge n. 146/1990 che, nella specie, non è contestato che siano stati garantiti.

11. In definitiva, si ritiene che la condotta sopra descritta posta in essere da RFI in occasione dello sciopero 06.05.2025 abbia natura antisindacale, ponendosi in contrasto con il legittimo esercizio del diritto di sciopero.

12. Atteso che la resistente ha dato atto di aver posto in essere condotte della specie di quella oggi contestata anche in occasione di altri scioperi, sussistono altresì i presupposti di attualità della condotta per ordinare a RFI di astenersi per il futuro dal reiterare tale comportamento.

13. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.

.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando in esito al ricorso ex art. 28 l. 300/1970 proposto da OR.S.A. - FERROVIE MILANO E LOMBARDIA:

- dichiara l'antisindacalità della condotta di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. consistita nell'aver sostituito durante lo sciopero del 06.05.2025 lavoratori scioperanti con qualifica di Capi Stazione con personale avente inquadramento come Quadro e lavoratori aventi inquadramento nel Livello Q2 con personale di superiore livello Q1;
- ordina a RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di astenersi per il futuro dal reiterare tale comportamento;
- condanna RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente OR.S.A. - FERROVIE

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d

MILANO E LOMBARDIA le spese di lite, che liquida in complessivi € 4000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e C.U. ove versato .

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Milano, 30/06/2025

Il Giudice

Paola Ghinoy

Firmato Da: GHINOY PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4c75aa70a17e5a4c8cad61a54429aa1d